



# PROCURA GENERALE

## della Corte di cassazione

---

### PROTOCOLLO D'INTESA

#### TRA

#### LA PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE

#### E

#### L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

#### Premesso

- che l'art. 3, comma 28, lettera o), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha inserito, nel codice di procedura civile, l'art. 391-*quater* (Revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo);
- che l'art. 391-*quater* c.p.c. prevede che le decisioni passate in giudicato il cui contenuto è stato dichiarato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo contrario alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali ovvero ad uno dei suoi Protocolli, possono essere impugnate per revocazione se la violazione accertata dalla Corte europea ha pregiudicato un diritto di stato della persona e l'equa indennità eventualmente accordata dalla Corte europea ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione non è idonea a compensare le conseguenze della violazione;
- che ai sensi del comma 2 dell'art. 391-*quater* c.p.c. il ricorso per revocazione si propone nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della sentenza della Corte europea ai sensi del regolamento della Corte stessa;
- che l'art. 3, comma 29, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha aggiunto il comma 2 dell'art. 397 c.p.c., prevedendo che la revocazione di cui all'articolo 391-*quater* può essere promossa anche dal procuratore generale presso la Corte di cassazione;
- che ai sensi dell'art. 15, comma 01, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 le funzioni di agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sono svolte dall'Avvocato generale dello Stato, che può delegare un avvocato dello Stato;
- che è intendimento della Procura generale presso la Corte di cassazione e dell'Avvocatura generale dello Stato istituire un rapporto di cooperazione al fine di assicurare alla Procura generale presso la Corte di cassazione un'informazione tempestiva sull'esito dei


giudizi dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo suscettibile di integrare i presupposti di cui all'art. 391-*quater* c.p.c.

si conviene quanto segue


1. L'Agente del Governo trasmette tempestivamente alla Procura generale presso la Corte di cassazione, anche con posta elettronica ordinaria inoltrata agli indirizzi che saranno forniti dalla Procura generale, le sentenze e le decisioni della Corte nelle quali sia stata dichiarata una violazione della Convenzione che abbia pregiudicato un diritto di stato della persona. Sono comprese le decisioni, di cui all'articolo 37 della Convenzione, di cancellazione dal ruolo del ricorso a seguito di dichiarazione unilaterale dello Stato presentata ai sensi dell'art. 62A del Regolamento della Corte.
2. L'Agente del Governo avvisa la Procura generale presso la Corte di cassazione, anche con posta elettronica ordinaria, dell'imminente deposito di sentenze o decisioni relative a ricorsi suscettibili di essere ricondotti all'ipotesi di cui all'art. 391-*quater* c.p.c., non appena la Cancelleria della Corte ne dà preventiva comunicazione all'Agente stesso.

Roma, 9-3-23

p. L'AVVOCATO DELLO STATO  
Lorenzo D'Ascia



L'AVVOCATO GENERALE  
Rita Sarlo Renzo



IL PROCURATORE GENERALE  
Luigi Salvato

